



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;

**VISTA** la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTO** il D.P.R. 445/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;

**VISTO** il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. 10202 dell'25/08/2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di L'Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all'O.M. 112/2022, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

**VISTO** l'art. 8 comma 7, 8, 9 dell'O.M. 112/2022 che dispongono che “L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e che, all'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato”.

**VISTE** le verifiche effettuate dai Dirigenti scolastici ai sensi del suddetto art. 8 dell'OM. 112/2022, pervenute a questo Ufficio per la successiva validazione;

**VISTI** i provvedimenti di questo Ufficio con i quali sono state disposte le conseguenziali esclusioni, rettifiche e convalide;

**VISTO** il D.M. n. 51 del 17/03/2023 avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 112/2022 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione dei contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

**VISTE** le istanze pervenute per via telematica, come previsto dalla nota ministeriale prot. n.35949 del 19/06/2023, finalizzate all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS e le successive richieste di scioglimento della riserva presentate da coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30/06/2023;

**VALUTATE** le stesse ed escluse le istanze mancanti dei titoli richiesti dal suddetto D.M. 51/2023;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. 6642 del 19/07/2023 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di L'Aquila, comprensive degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, su posto comune e di sostegno del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2023/2024;

**VISTE** le segnalazioni e i reclami pervenuti da alcuni aspiranti relativamente alle posizioni ed ai punteggi riportati nelle predette graduatorie

**RITENUTA** opportuna la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di L'Aquila, complete degli elenchi aggiuntivi;

**VISTO** il proprio provvedimento n. 7312 del 01/08/2023 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di L'Aquila- valevoli per l'a.s. 2023/2024, complete degli elenchi aggiuntivi;

**RITENUTO** di dover rettificare errori materiali;

**DISPONE**

Art 1) Per quanto citato in premessa sono ripubblicate, sul sito dello scrivente ufficio (<http://www.csalaquila.it/>) le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di L'Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I<sup>o</sup> e II<sup>o</sup> grado e del personale educativo di cui all'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per l'a.s. 2023/2024. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono distinti per ordine di scuola

Art. 2) Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario

Art. 3) Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente  
Paola Iachini  
(firmato digitalmente)